

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUNDO, MORONI, NOCI, MONTALI

Presentata il 20 gennaio 1988

Estensione ai mutilati per servizio di 1^a categoria dipendenti degli Enti locali e ai superstiti dei benefici spettanti ai mutilati per servizio di 1^a categoria dipendenti dello Stato e ai superstiti di cui alla legge 29 gennaio 1987, n. 13

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 13 del 1987 determina l'adeguamento degli assegni accessori — indennità di accompagnamento e di superinvalidità — in favore dei grandi invalidi per servizio dello Stato, estendendo i benefici previsti per i grandi invalidi di guerra dalla legge n. 656 del 1986.

Da tale normativa sono ingiustamente esclusi i grandi invalidi per servizio degli enti locali, con una marcata discriminazione.

È opportuno ricordare che, per motivi di giustizia e di equità, ad ogni provvedimento migliorativo, relativo agli assegni accessori sulle pensioni privilegiate dei grandi invalidi per servizio di guerra e dello Stato, è sempre seguito analogo provvedimento in favore dei grandi in-

validi per servizio degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Senza dilungarci a citare tutte le leggi equiparative emanate sull'argomento, ci limiteremo ad elencare le più recenti e cioè:

sulle pensioni di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585;

legge 1° marzo 1975, n. 45;

legge 29 novembre 1977, n. 875;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

legge 6 ottobre 1986, n. 656;

sulle pensioni privilegiate ordinarie:

- legge 26 aprile 1974, n. 168;
- legge 25 luglio 1975, n. 361;
- legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- legge 2 maggio 1984, n. 111;
- legge 29 gennaio 1987, n. 13.

Tutto ciò premesso, nel sottoporre al vostro esame la presente proposta, è doveroso ricordare, sotto il profilo sociale e morale, che anche i grandi invalidi provenienti dagli enti locali hanno contratto le loro gravi menomazioni al servizio della collettività nazionale.

Con l'articolo 1 si compie un atto di riparazione nei confronti dei titolari di pensione privilegiata diretta di 1^a categoria iscritti nelle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, che sono stati ingiustificatamente e incomprensibilmente o erroneamente ignorati nelle leggi n. 656 del 1986 e n. 13 del 1987.

L'articolo prevede l'estensione, ai titolari di pensione privilegiata diretta di prima categoria degli enti locali, dei benefici concessi con leggi n. 656 del 1986 e n. 13 del 1987, con le stesse modalità e nelle stesse misure con decorrenza dal 1^o luglio 1986 (articolo 2).

Nel chiedere che la decorrenza dei miglioramenti sia fissata al 1^o luglio 1986, si fa notare che ciò già comporta un ritardo di un anno e mezzo nell'applicazione dei medesimi benefici.

L'articolo 2 completa l'equiparazione (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) per gli assegni accessori. Prevede inoltre il trattamento riservato agli aventi diritto alla pensione di reversibilità, sulla base dell'articolo 93, del citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 3 dispone che l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sia a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1986, i benefici previsti dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, sono estesi, con le stesse modalità e nelle stesse misure, ai mutilati ed invalidi di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, titolari di pensione privilegiata ordinaria a carico delle Casse pensioni della Direzione generale, degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

ART. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1986, ai mutilati ed invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, di cui all'articolo 1, sono estesi, con le stesse modalità e nelle stesse misure, i benefici previsti dagli articoli 73 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi delle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.